

Publicato il 18/07/2018

N. 00485/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00111/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 111 del 2017, proposto da:
Giovanni Mastronardi, Rolando Donati, Francesco Scala, Saverio Chiore,
Francesco Quiete, Francesco Cannarile, Giovanni Borracino, Antonio
Santovito, Eupremio Carrieri, Giuseppe Romanazzi, Giuseppe Carro,
Leonardo Rosato, Salvatore Intermite, Giuseppe Cavallo, Vito Lograno,
Margherita Ruggieri, Rosalia Ruggeri, rappresentati e difesi dall'avvocato
Filomena D'Addario, da intendersi domiciliati, ai sensi dell'art. 25, n. 1, lett. a)
cod. proc. amm., presso la segreteria di questo Tribunale;

contro

- Ministero della giustizia, in persona del Ministro in carica, non costituito in
giudizio;

per l'ottemperanza

- al decreto n. 906/2013 della Corte di Appello di Potenza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, alla camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018, il Primo Referendario avv. Benedetto Nappi;

Uditi i difensori delle parti presenti, come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Col decreto in epigrafe, la Corte d'Appello di Potenza ha condannato il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di parte deducente, della somma in esso determinata, oltre interessi di legge, nonché delle spese di lite nella misura ivi indicata, a titolo di equa riparazione per l'eccessiva durata di un processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1.1. Il decreto, munito di formula esecutiva, è stato notificato a detto Ministero, il quale, tuttavia, non ha provveduto al dovuto pagamento.

1.2. E' stato pertanto proposto il presente ricorso, volto ad ottenere il pagamento della predetta somma, nonché la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inerzia del Ministero intimato.

2. Il Ministero della giustizia non si è costituito.

3. Alla camera di consiglio svoltasi il 4 luglio 2018 Collegio ha segnalato, ai sensi dell'art. 73, n. 3, cod. proc. amm., la questione, rilevata d'ufficio, dell'inammissibilità del ricorso. Quindi, la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il ricorso è inammissibile. Lo stesso è stato notificato, a mezzo posta elettronica certificata, al recapito "potenza@mailcert.avvocaturastato.it". Tuttavia, l'unico recapito di posta elettronica certificato al quale notificare atti processuali, alla stregua del quadro disciplinare di riferimento, è quello "ads.pz@mailcert.avvocaturastato.it".

4.1. Invero, Il d.m. 16 febbraio 2016, n. 40, recante le regole operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico, all'art. 14 stabilisce che le notificazioni alle amministrazioni non costituite in giudizio sono eseguite agli indirizzi p.e.c. di cui all'art. 16, n. 12, del d.l. n. 179 del 2012. Ai sensi del successivo art. 16-ter, n. 1, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti

dagli articoli 4 e 16, n. 12, del presente decreto, dall'articolo 16, n. 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia. A sua volta, il n. 1-bis dell'art. 16-ter del medesimo d.l. n. 179 del 2012 estende alla giustizia amministrativa l'applicabilità del n. 1 dello stesso art. 16-ter, a tenore del quale ai fini della notificazione si intendono per pubblici elenchi “quelli previsti dagli articoli 4 e 16, comma 12, del presente decreto; dall'articolo 16, comma 6, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia”. Ne discende che **ai fini della notifica telematica di un atto processuale ad una amministrazione pubblica non può utilizzarsi qualunque indirizzo p.e.c., ma solo quello inserito nell'apposito registro tenuto dal Ministero della giustizia.**

4.2. **Non sussistono gli estremi del riconoscimento dell'errore scusabile, in quanto incombe sul ricorrente l'onere di verificare se i recapiti p.e.c. siano utili ai fini della notificazione dei ricorsi in vigore del c.d. processo amministrativo telematico.** Né si tratta di attività di speciale difficoltà, risolvendosi la stessa nella semplice consultazione dei registri all'uopo individuati dalle disposizioni di riferimento, innanzi richiamate. Infine, l'art. 37 cod. proc. amm. riconnette l'errore scusabile alla «presenza di oggettive ragioni di incertezza su questioni di diritto o di gravi impedimenti di fatto», nella specie non ravvisabili. Del resto, si tratta di istituto di carattere eccezionale, che introduce una deroga al principio cardine della perentorietà dei termini di impugnativa, sicché la disposizione è di stretta interpretazione.

5. Dalle considerazioni che precedono discende la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

6. Non vi è luogo a disporre circa le spese di lite, non essendosi costituita in giudizio l'Amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Caruso, Presidente

Pasquale Mastrantuono, Consigliere

Benedetto Nappi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Benedetto Nappi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Caruso

IL SEGRETARIO